— Per quanto concerne i prodotti analoghi al pane:

1. Qualora la tassa di compensazione venga riscossa dal Regno dei Paesi Bassi, il suo importo è fissato a 9,86 Fl. per 100 kg di prodotti analoghi al pane di cui all'articolo 1.

2. Qualora la tassa di compensazione venga riscossa dalla Repubblica federale di Germania, il suo importo è fissato a 12,41 DM per 100 kg dello stesso prodotto.

3. La Repubblica federale di Germania applica all'importazione di detto prodotto in provenienza dai paesi terzi una tassa di compensazione pari a 12,41 DM per 100 kg.

*Articolo 3*

La presente decisione è applicabile fino al 3 aprile 1965 incluso.

*Articolo 4*

Prima di avvalersi dell'autorizzazione, accordata dalla presente decisione, a riscuotere una tassa compensativa per l'importo fissato all'articolo 2, la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione e al Regno dei Paesi Bassi la data a decorrere dalla quale essa intende provvedervi.

*Articolo 5*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania ed al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1964.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 6 novembre 1964**

**che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di caramelle tenere, di caramelle dure, di confetti e di pasta per fondente, in provenienza da alcuni Stati membri**

**(I testi in lingua francese, olandese e tedesca sono i soli facenti fede)**

(64/690/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1] fondata in particolare sull' articolo 235 del Trattato, relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [2] che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la summenzionata decisione,

Vista la decisione della Commissione del 9 ottobre 1962 [3] che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni, nella Repubblica federale di Germania, di caramelle tenere, di caramelle dure e di confetti in provenienza dagli altri Stati membri,

Viste le decisioni della Commissione del 18 dicembre 1962 [4], 13 febbraio 1963 [5] e 10 aprile 1963 [6], recanti rispettivamente proroga, nuova modifica e abrogazione della summenzionata decisione del 9 ottobre 1962,

Vista la decisione della Commissione del 5 luglio 1962 [7], che autorizza la riscossione di una tassa di compensazione sulle importazioni, della Repubblica federale di Germania, di pasta per fondente, in provenienza da alcuni Stati membri,

Viste le decisioni del 13 febbraio 1963 [8], 10 aprile 1963 [9] e 11 giugno 1963 [10], recanti ri-

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
[3] GU n. 123 del 26. 11. 1962, pag. 2742/62.
[4] GU n. 24 del 15. 2. 1963, pag. 273/63.
[5] GU n. 37 dell'8. 3. 1963, pag. 649/63.
[6] GU n. 68 del 6. 5. 1963, pag. 1415/63.
[7] GU n. 68 del 31. 7. 1962, pag. 1967/62.
[8] GU n. 37 dell'8. 3. 1963, pag. 646/63.
[9] GU n. 68 del 6. 5. 1963 pag. 1413/63.
[10] GU n. 101 del 4. 7. 1963, pag. 1845/63.

spettivamente modifica, proroga e abrogazione della decisione precitata del 5 luglio 1962,

Vista la lettera del 25 giugno 1964 con la quale la Repubblica federale di Germania ha domandato alla Commissione di autorizzare di nuovo l'applicazione di una tassa di compensazione sulle importazioni di caramelle dure, di caramelle tenere, di confetti e di pasta per fondente (voce ex 17.04 C della tariffa doganale comune), in provenienza da alcuni Stati membri,

Previa consultazione degli altri Stati membri;

Considerando che i prodotti per i quali è richiesta l'autorizzazione per riscuotere una tassa di compensazione sono prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao della voce 17.04 C della tariffa doganale comune indicata nella seconda decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962;

Considerando che la fabbricazione di tali prodotti si effettua principalmente a partire dallo zucchero e dal glucosio, materie prime di cui all'articolo 1 della prima decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962;

Considerando che, per quanto concerne lo zucchero contenuto nelle merci in questione, esportate nella Repubblica federale di Germania, occorre prendere in considerazione, in provenienza:

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica italiana, il corso medio dello zucchero al corso del periodo 15 giugno — 15 settembre 1964 maggiorato del prelievo previsto in virtú dell'articolo 10, paragrafo 2, del Trattato in materia di traffico di perfezionamento; che, tenuto conto della media di 55,51 FF delle quotazioni per lo zucchero bianco alla borsa di Parigi durante il suddetto periodo e di un prelievo pari al 55% del dazio dell'80% previsto dalla tariffa doganale comune, il prezzo così determinato è di 809,50 FB o 79,93 FF o 10.119 Lit., cioè 64,76 DM, per 100 kg di zucchero.;

— dal Regno dei Paesi Bassi, il prezzo praticato da detto Stato membro sul suo mercato per lo zucchero da trasformare in merci destinate alla esportazione verso gli altri Stati membri e il cui livello durante il periodo 15 giugno — 15 settembre 1964 è di 55,26 Fl., cioè 61,06 DM, per 100 kg di zucchero;

Considerando che il prezzo dello zucchero nella Repubblica federale di Germania è di 90,50 DM per 100 kg;

Considerando che, per quanto riguarda il glucosio contenuto nelle merci in questione, tenuto conto di un tasso di trasformazione del granoturco in glucosio di 161 kg di granoturco per 100 kg di glucosio, occorre prendere in considerazione, quando sono esportate verso la Repubblica federale di Germania in provenienza:

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese, il prezzo d'entrata medio del granoturco nei mesi di ottobre e novembre 1964, cioè 391,50 FB per 100 kg, diminuito della restituzione che tali Stati membri accordano alla produzione in virtù dell'articolo 17 del regolamento n. 55 del Consiglio [1], cioè 82 FB per 100 kg, maggiorato delle spese di trasporto di 13,95 FB per 100 kg di granoturco equivalente a 520,75 FB, cioè 41,66 DM, per 100 kg di glucosio;

— dalla Repubblica francese, il prezzo d'entrata medio del granoturco durante i mesi di ottobre e novembre 1964, cioè 43,56 FF per 100 kg, diminuito rispettivamente delle restituzioni che tale Stato membro accorda alla produzione in virtú dell'articolo 17 del regolamento n. 55 del Consiglio, cioè 7 FF per 100 kg e all'esportazione nella Repubblica federale di Germania, cioè 5,52 FF per 100 kg, e maggiorato delle spese di trasporto di 1,30 FF per 100 kg; che il prezzo cosí fissato è di 32,34 FF per 100 kg di granoturco, pari a 52,07 FF, cioè 42,18 DM, per 100 kg di glucosio;

— dalla Repubblica italiana, il prezzo indicativo del granoturco durante i mesi di ottobre e novembre 1964, cioè 4.320 Lit per 100 kg, diminuito rispettivamente delle restituzioni che tale Stato membro accorda alla produzione in virtù dell'articolo 17 del regolamento n. 55 del Consiglio, pari a 44 Lit. per 100 kg, e all'esportazione nella Repubblica federale di Germania, cioè 76 Lit. per 100 kg; che il prezzo cosí fissato è di 4.200 Lit. per 100 kg di granoturco, pari a 6.762 Lit., cioè 43,28 DM, per 100 kg di glucosio;

— dal Regno dei Paesi Bassi, il prezzo di entrata medio del granoturco durante i mesi di ottobre e novembre 1964, cioè 29,30 Fl. per 100 kg diminuito rispettivamente delle restituzioni che tale Stato membro accorda alla produzione in virtú dell'articolo 17 del regolamento n. 55 del Consiglio, cioè 2,70 Fl. per 100 kg, e all'esportazione, cioè 6,35 Fl. per 100 kg (media calcolata per il periodo luglio—settembre 1964) e maggiorato delle spese di trasporto di 1,01 Fl. per 100 kg; che il prezzo cosí fissato è di 21,26 Fl. per 100 kg di granoturco, pari a 34,23 Fl., cioè 37,82 DM, per 100 kg di glucosio;

Considerando che il prezzo del glucosio nella Repubblica federale di Germania, tenuto conto del prezzo d'entrata medio del granoturco nei mesi di ottobre e novembre 1964 di 42,55 DM per 100 kg,

---

[1] GU n. 54 del 2. 7. 1962, pag. 1583/62.

della restituzione di 17,40 DM per 100 kg che tale Stato membro accorda alla produzione in virtú dell'articolo 17 del regolamento n. 55 del Consiglio e delle spese di trasporto di 1,05 DM per 100 kg, è di 42,18 DM per 100 kg di glucosio;

Considerando che lo zucchero e il glucosio sono impiegati nella fabbricazione delle merci in questione in proporzioni che variano secondo il genere di tali merci e secondo il rapporto dei prezzi delle materie prime in questione; che, tuttavia, le merci importate nella Repubblica federale di Germania possono essere classificate nelle categorie indicate nella tabella seguente e definite in base alle rispettive proporzioni di zucchero e glucosio che esse contengono;

Considerando che, dato che i prodotti di cui trattasi contengono una proporzione relativamente costante di materie prime diverse dallo zucchero e dal glucosio, per il calcolo dell'incidenza sul costo di produzione della seguente tabella (Dq), della differenza tra i costi delle due materie prime di cui sopra occorre considerare il contenuto massimo di zucchero e quello minimo di glucosio per ogni categoria, ispirandosi alla prassi seguita abitualmente dagli Stati membri in materia doganale;

**Incidenza della disparità dei prezzi delle materie prime per 100 kg di prodotto finito**

| Categoria | Composizione del prodotto in % | | Disparità dei prezzi (Dq) | | | | | | Totale (Dq) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zucchero | | Glucosio | | | | | | | |
| | Zucchero | Glucosio | F/I/B/ Luss. +25,74 | Paesi Bassi +29,44 | Francia — | Italia —1,10 | B/L +0,52 | Paesi Bassi +4,36 | Francia | Italia | B/L | Paesi Bassi |
| **Caramelle dure, caramelle tenere e confetti** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Da 30 incluso a 40 incluso (40) | Fino a 40 incluso (30) | 10,30 | 11,78 | — | —0,33 | 0,16 | 1,31 | 10,30 | 9,97 | 10,46 | 13,09 |
| 2 | Da 30 incluso a 40 incluso (40) | Più di 40 (40) | 10,30 | 11,78 | — | —0,44 | 0,21 | 1,74 | 10,30 | 9,86 | 10,51 | 13,52 |
| 3 | Da 40 escluso a 50 incluso (50) | Fino a 40 incluso (30) | 12,87 | 14,72 | — | —0,33 | 0,16 | 1,31 | 12,87 | 12,54 | 13,03 | 16,03 |
| 4 | Da 40 escluso a 50 incluso (50) | Più di 40 (40) | 12,87 | 14,72 | — | —0,44 | 0,21 | 1,74 | 12,87 | 12,43 | 13,08 | 16,46 |
| 5 | Da 50 escluso a 60 incluso (60) | Fino a 30 incluso (20) | 15,44 | 17,66 | — | —0,28 | 0,10 | 0,87 | 15,44 | 15,22 | 15,54 | 18,53 |
| 6 | Da 50 escluso a 60 incluso (60) | Più di 30 (30) | 15,44 | 17,66 | — | —0,33 | 0,16 | 1,31 | 15,44 | 15,11 | 15,60 | 18,97 |
| 7 | Da 60 escluso a 70 incluso (70) | Fino a 40 incluso (20) | 18,02 | 20,61 | — | —0,22 | 0,10 | 0,87 | 18,02 | 17,80 | 18,12 | 21,48 |
| 8 | Da 70 escluso a 80 incluso (80) | Fino a 10 escluso — | 20,59 | 23,55 | — | — | — | — | 20,59 | 20,59 | 20,59 | 23,55 |
| 9(1) | Da 70 escluso a 80 incluso (80) | Da 10 incluso a 20 incluso (10) | 20,59 | 23,55 | — | —0,11 | 0,05 | 0,44 | 20,59 | 20,18 | 20,64 | 23,99 |
| 10 | Da 70 escluso a 80 incluso (80) | Più di 20 (20) | 20,59 | 23,55 | — | —0,22 | 0,10 | 0,87 | 20,59 | 20,37 | 20,69 | 24,42 |
| 11 | Più di 80 (90) | Fino a 20 incluso — | 23,17 | 26,50 | — | — | — | — | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 26,50 |

(1) La composizione della pasta per fondente corrisponde a quella dei prodotti della categoria n. 9.

Considerando che il prezzo franco frontiera tedesco, non sdoganato, delle merci in oggetto importate nella Repubblica federale di Germania dagli altri Stati membri nel primo semestre 1964 ammontava

— per quanto concerne le caramelle tenere, le caramelle dure e i confetti importati in provenienza:

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese a 205,94 DM per 100 kg,

— dalla Repubblica francese a 200,33 DM per 100 kg,

— dalla Repubblica italiana a 246,83 DM per 100 kg,

— dal Regno dei Paesi Bassi a 169,41 DM per 100 kg;

— per quanto concerne la pasta per fondente importata in provenienza

— dalla Repubblica francese a 79,87 DM per 100 kg,

— dal Regno dei Paesi Bassi a 72,88 DM per 100 kg,

Considerando che, nel corso di detto periodo, non vi sono state importazioni di pasta per fondente nella Repubblica federale di Germania in provenienza dall'Unione economica belgo-lussemburghese e dalla Repubblica italiana; che risulta d'altronde dai dati summenzionati che il dazio doganale del 14 % applicato dalla Repubblica federale di Germania all'importazione delle caramelle e confetti in provenienza dagli altri Stati membri è superiore all'incidenza della disparità tra i costi effettivi dei prodotti agricoli suddetti nell'Unione economica belgo-lussemburghese e nella Repubblica italiana, da un lato, e nella Repubblica federale di Germania, dall'altro, e assicura inoltre una protezione all'industria produttrice delle merci in oggetto nello Stato membro richiedente, che supera il massimo del 3 % fissato dalla prima decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962; che, per quanto precede, le condizioni per l'applicazione della prima decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962 non sono soddisfatte per quanto concerne le esportazioni in provenienza dall'Unione economica belgo-lussemburghese e dalla Repubblica italiana;

Considerando, invece, che da tali dati si rileva in certi casi che tale protezione doganale è inferiore alla somma dell'incidenza della disparità tra i costi effettivi dei prodotti agricoli in oggetto, nella Repubblica francese e nel Regno dei Paesi Bassi, da una parte, e nella Repubblica federale di Germania, dall'altra, e dell'importo del 3 % summenzionato destinato alla protezione dell'industria produttrice dello Stato membro importatore;

Considerando che, in passato, come è stato dimostrato dalle decisioni precitate della Commissione, tali disparità nei costi dei prodotti agricoli hanno provocato un aumento delle importazioni tale da mettere in pericolo le industrie tedesche produttrici delle merci in oggetto; che è lecito attendersi che, riapparendo tali disparità, che hanno peraltro tendenza ad accentuarsi, si ripetano tali fenomeni;

Considerando che occorre quindi autorizzare di nuovo la Repubblica federale di Germania a riscuotere sulle importazioni delle merci in oggetto in provenienza dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi delle tasse di compensazione, che vanno calcolate sulla base dei dati suddetti in conformità all'articolo 2, paragrafo 1 e 2 della prima decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962;

Considerando che le tasse di compensazione così fissate non sono tali da favorire le esportazioni di uno Stato membro rispetto a quelle degli altri Stati membri, dato che le tasse avranno per effetto di ravvicinare i prezzi che gli importatori dello Stato membro richiedente dovranno versare per i prodotti a base di zucchero in oggetto che vi sono esportati;

Considerando che, al fine di salvaguardare una preferenza comunitaria, è opportuno subordinare la riscossione delle tasse di compensazione suddette all'applicazione di misure di protezione adeguate nei confronti dei paesi terzi; che la misura la più adeguata consiste nella riscossione da parte della Repubblica federale di Germania, per ciascuna categoria di composizione indicata, di una tassa corrispondente alla tassa più elevata applicabile nei confronti di uno Stato membro;

Considerando che la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962, ai sensi dell'articolo 4, è applicabile soltanto per un periodo di 3 anni; che scade quindi il 3 aprile 1965; che è opportuno, di conseguenza, limitare alla data del 3 aprile 1965 incluso la durata di validità della presente decisione, senza pregiudizio della sua abrogazione o delle modifiche che la Commissione sarebbe indotta ad apportare ad una qualsiasi delle disposizioni prima di tale data,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, nelle condizioni sotto indicate, a riscuotere delle tasse di compensazione all'importazione di caramelle dure, di caramelle tenere, di confetti e di pasta

per fondente (voce ex 17.04 C della tariffa doganale comune) in provenienza dalla Repubblica francese e dal Regno dei Paesi Bassi, a meno che tali Stati membri applichino tali tasse all'esportazione e a condizione di riscuotere una tassa di compensazione all'importazione dei prodotti suddetti in provenienza dai paesi terzi.

*Articolo 2*

Le tasse di cui all'articolo 1 sono determinate secondo le categorie dei prodotti cui si riferiscono e a seconda che esse vengano riscosse all'importazione o all'esportazione, per gli importi indicati nella seguente tabella:

| Categoria | Composizione dei prodotti in % | | Importo della tassa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Francia | | Paesi Bassi | | Paesi terzi |
| | Zucchero | Glucosio | Importazione DM/100 kg | Esportazione FF/100 kg | Importazione DM/100 kg | Esportazione Fl./100 kg | Importazione DM/100 kg |
| | **Caramelle dure, caramelle tenere e confetti** | | | | | | |
| 1 | Da 30 incluso a 40 incluso (40) | Fino a 40 incluso (30) | — | — | — | — | |
| 2 | Da 30 incluso a 40 incluso (40) | Più di 40 (40) | — | — | — | — | |
| 3 | Da 40 escluso a 50 incluso (50) | Fino a 40 incluso (30) | — | — | — | — | |
| 4 | Da 40 escluso a 50 incluso (50) | Più di 40 (40) | — | — | — | — | |
| 5 | Da 50 escluso a 60 incluso (60) | Fino a 30 incluso (20) | — | — | — | — | |
| 6 | Da 50 escluso a 60 incluso (60) | Più di 30 (30) | — | — | — | — | |
| 7 | Da 60 escluso a 70 incluso (70) | Fino a 40 incluso (20) | — | — | 2,84 | 2,25 | |
| 8 | Da 70 escluso a 80 incluso (80) | Fino a 10 escluso — | — | — | 8,91 | 3,90 | |
| 9 | Da 70 escluso a 80 incluso (80) | Da 10 incluso a 20 incluso (10) | — | — | 5,35 | 4,24 | |
| 10 | Da 70 escluso a 80 incluso (80) | Più di 20 (20) | — | — | 5,78 | 4,59 | |
| 11 | Più di 80 (90) | Fino a 20 incluso — | 1,13 | 1,22 | 7,86 | 6,24 | |
| | **Pasta per fondente** | | | | | | |
| 9 | Da 70 escluso a 80 incluso (80) | Da 10 incluso a 20 incluso (10) | 11,81 | 12,77 | 15,31 | 12,15 | |

*Articolo 3*

Per ciascuna delle merci oggetto della presente decisione, la riscossione da parte della Repubblica federale di Germania della tassa prevista nei confronti di uno degli Stati membri esportatori è subordinata alla condizione che la Repubblica federale di Germania riscuota parimenti la tassa prevista nei confronti dell'altro Stato membro.

Qualora la Repubblica federale di Germania decida di applicare nei confronti di uno degli Stati membri una tassa meno elevata di quella autorizzata dalla presente decisione, essa è obbligata a ridurre nelle stesse proporzioni le tasse riscosse nei confronti degli altri Stati membri e dei paesi terzi.

*Articolo 4*

Prima di avvalersi della presente decisione, la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione nonché agli altri Stati membri interessati la data a decorrere dalla quale essa intenda farlo, nonchè gli importi delle tasse che essa vuole applicare, qualora, tali importi siano inferiori a quelli fissati nella presente decisione.

*Articolo 5*

La presente decisione è applicabile fino al 3 aprile 1965 incluso.

*Articolo 6*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1964

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 6 novemvre 1964**

**che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni in Francia di prodotti a base di zuccheri senza cacao non contenenti sostanze alcoliche, in provenienza da alcuni Stati membri**

(64/691/CEE)

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [1] che si basa in particolare sull'articolo 235 del Trattato e prevede la percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 [2] che stabilisce l'elenco delle merci alle quali può essere applicata la decisione sopra citata,

Vista la decisione della Commissione del 9 ottobre 1962 [3] che autorizza la riscossione di tasse di compensazione sulle importazioni in Francia di prodotti a base di zuccheri senza cacao non contenenti sostanze alcoliche, in provenienza dagli altri Stati membri,

Vista la decisione della Commissione del 18 dicembre 1962 [4] e la decisione del 13 febbraio 1963 [5] che modificano la decisione del 9 ottobre 1962, come pure la decisione del 10 aprile 1963 [6] che l'abroga,

Vista la lettera del 14 luglio 1964, con la quale la Repubblica francese ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di applicare nuovamente tasse di compensazione all'importazione, di zuccheri senza cacao, non contenenti liquore alcolico, provenienti dagli altri Stati membri, cosí pure la lettera del 31 agosto 1964, con la quale tale Stato membro ha comunicato alla Commissione dei dati destinati a permetterle di prendere una decisione sulla precitata domanda,

Previa consultazione degli altri Stati membri;

Considerando che i prodotti per i quali è stata chiesta l'autorizzazione di riscuotere tasse di compensazione fanno parte degli zuccheri senza cacao contemplati dalla voce 17.04 C della tariffa doganale comune, ripresa nella seconda decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962;

Considerando che tali prodotti sono fabbricati principalmente con zucchero e glucosio, materie prime contemplate dall'articolo 1 della prima decisione precitata del Consiglio del 4 aprile 1962;

Considerando che, per quanto concerne lo zucchero contenuto nei prodotti in questione, è il caso di ritenere, quando tali prodotti sono esportati verso la Repubblica francese, e in provenienza:

— dall'Unione economica belgo-lussemburghese e dalla Repubblica italiana, il corso mondiale medio dello zucchero, per il periodo che intercorre dal

[1] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 999/62.
[2] GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.
[3] GU n. 123 del 26. 11. 1962, pag. 2733/62.
[4] GU n. 24 del 15. 2. 1963, pag. 276/63.
[5] GU n. 37 dell' 8. 3. 1963, pag. 651/63.
[6] GU n. 68 del 6. 5. 1963, pag. 1417/63.